

COMUNE DI MONTEPAONE

STATUTO

Delibera n. 33 del 3/5/2000.

TITOLO I

Principi generali e Programmatici

Art.1

Comune di Montepaone

1. Il Comune di Montepaone è Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto.
2. Esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate dalle leggi statale e regionali.

Art.2

Territorio, gonfalone e stemma

1. Il Comune di Montepaone è costituito dalle comunità delle popolazioni e dai territori delle frazioni geografiche "A" Montepaone Centro e "B" Montepaone Lido e Timponello.
2. Capoluogo e sede degli organi comunali sono siti a Montepaone Centro.
3. Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma, adottati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 dell'8 febbraio 1978.
4. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome Comune di Montepaone e con lo stemma concesso con Decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1978.
5. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con D.P.R. 27 aprile 1978.
6. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.

Art.3

Albo Pretorio

1. Il Consiglio comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "Albo pretorio" per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
3. Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al primo comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art.4

Finalità

1. Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche della comunità.

Art.5

Tutela della salute

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute, attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.
2. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi.

Art.6

Tutela del patrimonio naturale, storico e artistico

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.
2. Tutela il patrimonio storico, artistico e archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività,

Art.7

Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero

1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.
2. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico il turismo sociale e giovanile.
3. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della Legge 8 giugno 1990, n. 142.
4. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi e degli impianti saranno disciplinati dal regolamento, che dovrà, altresì, prevedere il concorso degli enti, organismi ed associazioni alle sole spese di gestione, dovrà, altresì, prevedere il concorso degli enti, organismi ed associazioni alle sole spese di gestione, salvo che non ne sia prevista la gratuità per particolari finalità di carattere sociale, perseguite dagli enti.

Art.8

Assetto ed utilizzazione del territorio

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici e commerciali.

2. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto all'abitazione..
3. Predisporre la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione
4. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.
5. Predisporre idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità.
6. Il Sindaco esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le violazioni, con gli strumenti predisposti dalle leggi statali e regionali.

Art.9

Sviluppo economico

1. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.
2. Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato, con particolare riguardo a quello tradizionale locale, adotta iniziative atte a stimolare l'attività e ne favorisce l'associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.
3. Sviluppa le attività turistiche, promuovendo il rinnovamento e l'ordinaria espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi con la collaborazione di enti ed associazioni peranti nel settore .
4. Il Comune promuove e sostiene forme associative e di autogestione fra lavoratori dipendenti ed autonomi.
5. Il Comune instaura iniziative idonee a realizzare un collegamento con gli emigrati all'estero per favorire il loro reinserimento e cura altresì rapporti di collaborazione con le comunità degli emigrati.

Art.10

Programmazione economico — sociale e territoriale

1. In conformità a quanto disposto dall'art.3, commi 5, 6, 7 ed 8, della Legge 8 giugno 1990, n. 142, il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi dello Stato e della Regione, il Comune provvede ad acquisire, per ciascun obiettivo, l'apporto dei sindacati, delle formazioni sociali economiche e culturali operanti nel suo territorio.

3

Art. 11

Pari opportunità

1. Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:

- a) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità a uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;
- b) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;
- c) adotta, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo le modalità di cui all'art. 10 del D,Lgs. 3/2/1993, n. 29, tutte le misure per attuare le direttive della Comunità europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

Art.12

Conferenza Stato — Città — Autonomie Locali

1. Nell'ambito del decentramento di cui alla Legge 15/3/1997, n. 59, il Comune si avvale della conferenza Stato - Città - Autonomie locali in particolare per:
 - a) l'informazione e le iniziative per il miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali;
 - b) la promozione di accordi o contratti di programma ai sensi dell'art. 12 della Legge 23/12/92, n. 498;
 - e) le attività relative alla organizzazione di manifestazioni più comuni da celebrare in ambito nazionale.

Art.13

Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della Legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni.

Art.14

Partecipazione, decentramento, cooperazione

1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'Ente, secondo i principi stabiliti dall'art.3 della Costituzione e dall'art.6 della legge 8 giugno 1990, n.142.
2. Riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura tal fine, l'istituzione di mezzi e strumenti idonei, organizzando incontri, convegni mostre, rassegne e stabilendo rapporti permanenti con gli organi di comunicazione di massa.

Art.15

Servizi pubblici

1. Il Comune, per la gestione dei servizi che per la loro natura e dimensione **o per particolari esigenze gestionali** non possono essere esercitati direttamente, può disporre:
 - a) la costituzione di aziende municipalizzate;
 - b) la partecipazione a consorzi od a società per azioni a prevalente capitale pubblico;
 - c) la stipulazione di apposita convenzione con altri Comuni interessati alla gestione del servizio;
 - d) la concessione **in appalto** a terzi mediante apposite procedure di gara.;
 - e) apposita istituzione per l'esercizio di servizi sociali, non aventi rilevanza imprenditoriale.

TITOLO II

L'ordinamento istituzionale del Comune

CAPO I

Art. 16

Organi elettivi

1. Sono organi elettivi del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco

Art.17

I Consiglieri comunali

1. Ciascun Consigliere, comunale rappresenta l'intero comune, senza vincolo di mandato.
2. Le indennità, il rimborso di spese e l'assistenza in sede processuale, per fatti connessi all'espletamento del mandato dei consiglieri sono regolati dalla legge.

Art.18

Doveri del Consigliere - Decadenze

1. I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari delle quali fanno parte.
2. I Consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono a cinque sedute consecutive **sono dichiarati decaduti All'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere provvede il Sindaco con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica**

dell'avviso. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni.

Art.19

Poteri del Consigliere

1. Il consigliere esercita il diritto d'iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio comunale e può formulare interrogazioni interpellanze e mozioni secondo le modalità previste dal regolamento. Il Sindaco o gli Assessori da esso delegati rispondono per iscritto, entro trenta giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri.
2. Il consigliere ha diritto di ottenere **in tempi brevi** dagli uffici del Comune e dalle aziende ed enti da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato, secondo le modalità previste nel regolamento sul diritto di accesso.
3. L'esame delle proposte degli emendamenti che incidono in modo sostanziale sulle proposte di deliberazione, è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge.
4. Le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal regolamento sul funzionamento delle sedute del Consiglio.
5. Il consigliere è tenuto al segreto d'ufficio, nei casi specificatamente determinati dalla legge o da regolamento.
6. Per il computo del quorum previsti dell'art. 45, commi 2 e 4, della Legge 8 giugno 1990, n. 142, si fa riferimento al numero dei Consiglieri assegnati al Comune.
7. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

Art.20

Dimissioni del Consigliere

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere devono consistere in una dichiarazione espressa di rinuncia alla carica. Esse sono indirizzate al Consiglio e devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione ovvero di ricezione in caso di invio tramite il servizio postale. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio entro e non oltre 10 giorni deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate votazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Qualora non si provvede entro il termine suddetto, il Segretario comunale informa il Prefetto che provvede nei modi e nei termini di legge.
2. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art. 39, comma 1 lett. b) n. 2 della Legge 142/90 come modificato dall'art.5 della Legge 15/5/97, n. 127. Il Segretario comunale provvede ad informare il Prefetto.
3. Alla sospensione e alla decadenza di cui all'art. 15, comma 4/bis, della legge 19/03/1990, n. 55, come modificato dall'art. 1 della legge 18/01/1992, n. 16, si procede con le modalità indicate nell'art.22 della legge n. 8 1/93.

Art.21

Consigliere Anziano

1. E' Consigliere anziano il Consigliere che ha riportato il maggior numero di voti e a parità di voti il più anziano di età.

Art. 22

Gruppi consiliari e relative finzioni

1. I Consiglieri si possono costituire in tanti gruppi quante sono le liste rappresentate in Consiglio composti da non meno di due componenti. Della costituzione dei gruppi ne deve essere data comunicazione al Sindaco indicando il Consigliere che svolge le finzioni di Capogruppo. Non possono essere designati capogruppo né il Sindaco, né i consiglieri nominati Assessori.
2. Ai gruppi consiliari sono assicurate, per l'esplicazione delle loro finzioni idonee strutture, fornite tenendo presenti le esigenze comuni a ciascun gruppo e la consistenza numerica di ognuno di essi.
3. Le funzioni della Conferenza dei capigruppo sono stabilite da regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.
4. Ai capigruppo consiliari saranno trasmesse in elenco contestualmente all'affissione all'albo pretorio, le deliberazioni adottate dalla Giunta.
5. I relativi testi sono messi a disposizione dei consiglieri presso l'Ufficio di segreteria per dieci giorni consecutivi decorrenti dall'affissione all'albo.
6. Le comunicazioni saranno effettuate presso la sede comunale o la delegazione, ove i capigruppo eleggano domicilio, e saranno consegnate al capogruppo o ad un consigliere da lui delegato.

CAPO II

Art. 23

Il Consiglio Comunale — Poteri

1. Il Consiglio comunale rappresenta la collettività comunale, determina l'indirizzo politico sociale ed economico del Comune e che controlla l'attuazione **attraverso atti di indirizzo, di programmazione normativa e di controllo politico amministrativo. E' organo dotato di autonomia organizzativa e funzionale.**
2. Esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
3. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.

4. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale regionale e statale.
5. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
6. Ispira la propria azione al principio di solidarietà.
7. Le competenze del Consiglio sono disciplinate dalla legge.
8. **Quando il Consiglio è chiamato dalla legge, dall'atto costitutivo dell'Ente o da convenzione, a nominare più rappresentanti presso il Singolo Ente, almeno un rappresentante è riservato alle minoranze. Ove i rappresentanti siano più di tre almeno un terzo è riservato alla minoranza.**
9. **Alla nomina dei rappresentanti consiliari, quando è prevista la presenza della minoranza si procede su designazione dei rispettivi capigruppo.**

Art.24

I Prima adunanza - Convalida — Programma di governo

- 1- **L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge.**
- 1- BIS Il Consiglio comunale provvede, nella prima seduta, alla convalida dei consiglieri eletti compreso il Sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 75 del T.U. approvato con DPR 16 maggio 1960, n. 570.
2. Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta, tra cui il Vice Sindaco, dallo stesso nominata.
3. Nella stessa seduta il Sindaco presta davanti al Consiglio il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana .
4. La seduta è pubblica.
5. Non si fa luogo agli adempimenti di cui al comma precedente se non dopo aver proceduto alla surrogazione dei consiglieri.
6. Il Sindaco neo-eletto convoca la prima adunanza del Consiglio comunale entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti con avvisi di convocazione da notificarsi almeno cinque giorni prima della seduta da tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
7. Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni si applicano le norme previste, rispettivamente, dagli artt. 25 e 26 del presente Statuto.
8. **Entro tre mesi dalla prima seduta del consiglio, il sindaco sentita la giunta presenta ai capigruppo consiliari, il programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Tali linee programmatiche debbono analiticamente indicare le azioni e i progetti da realizzare nel corso del mandato politico - amministrativo in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone la priorità.**
10. **Entro i successivi 30 giorni il sindaco convoca il consiglio per l'esame di detto programma e su di esso si pronuncia con una votazione.**
11. **Il consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.**
12. **La verifica da parte del consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art.36, comma 2, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.**

Art.24/bis

Presidenza del Consiglio

1. La presidenza del Consiglio Comunale spetta al Sindaco il quale provvede alla sua convocazione e stabilisce l'ordine del giorno.

Art.25

Sedute successive alla prima adunanza

1. Il Consiglio comunale nella seduta successiva a quella di prima adunanza, provvede a definire e ad approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte dei Sindaco dei rappresentanti del Comune presso enti aziende e istituzioni.

Art.26

Convocazione del Consiglio Comunale

1. L'attività del Consiglio comunale si svolge in sedute ordinarie e straordinarie. Sono sessioni ordinarie quelle relative all'approvazione dei conto consuntivo e del bilancio di previsione. Sono sessioni straordinarie tutte le altre sedute che possono aver luogo in qualsiasi periodo dell'anno.
2. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco che formula l'o.d.g. Il Sindaco è tenuto a riunire in un termine non superiore a venti giorni quando lo richiedono 1/ 5 dei Consiglieri assegnati.
3. Trascorso il predetto termine senza che la riunione abbia luogo il Consiglio comunale può essere convocato con il consueto preavviso dal presentatore più anziano.
4. In caso d'urgenza la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei Consiglieri presenti.
5. Il Consiglio si riunisce, altresì ad iniziativa dei Comitato regionale di controllo e del Prefetto, nei casi previsti dalla legge e previa diffida.

Art.27

Consegna dell'avviso di convocazione — Deposito della documentazione.

1. L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, deve essere pubblicato all'Albo Pretorio e notificato dal messo comunale al domicilio dei Consiglieri, nei seguenti termini:
 - a) almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sedute ordinarie;
 - b) almeno 3 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sedute straordinarie;
 - c) almeno 24 ore prima dell'adunanza, per i casi d'urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno.

3. Si osservano le disposizioni dell'art. 155 del codice di procedura civile.

Art.28

Numero legale per la validità delle sedute

1. Il Consiglio comunale si riunisce validamente, in prima convocazione con la presenza della metà dei componenti assegnati salvo sia richiesta dalla legge una maggioranza speciale.
2. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente, per la validità dell'adunanza, l'intervento di almeno 1/3 dei Consiglieri. -
3. Il Consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, ove non ne sia stato dato avviso nei modi e termini stabiliti dall'articolo precedente e non intervenga alla seduta la metà dei Consiglieri assegnati.
4. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:
 - a) i Consiglieri tenuti obbligatoriamente ad astenersi;
 - b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
 - c) gli Assessori eventualmente scelti fra i cittadini non scelti parte del Consiglio. Questi ultimi intervengono alle adunanze del Consiglio, partecipano alla discussione, ma non hanno diritto di voto.

Art.29

Numero legale per la validità delle deliberazioni

1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
2. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti
 - a) coloro che si astengono;
 - b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
 - c) le schede bianche e quelle nulle.
3. Nei casi di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. -

Art.30

Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche.
2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

Art.31

Delle votazioni

1. Le votazioni hanno luogo con voto palese.

2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.

Art.32

Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale può istituire al proprio interno, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, commissioni consiliari permanenti, temporanee e speciali e commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione, per esperire indagini conoscitive ed inchieste. Dette commissioni sono a rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi. Con l'atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e per le commissioni di indagine anche le relative procedure per l'esercizio delle funzioni;
- 2. Per quanto riguarda le commissioni di controllo e di garanzia la presidenza è attribuita ai consiglieri dei gruppi di opposizione, secondo la designazione dei capigruppo.**
3. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da 1/5 dei consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati.
3. La commissione di indagine può esaminare tutti gli atti del Comune e ha facoltà di ascoltare il Sindaco, gli assessori, i consiglieri, i dipendenti nonché soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.
4. Compito delle commissioni permanenti temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio comunale.
5. Le commissioni insediate dal Sindaco, provvedono alla nomina, al loro interno ed a maggioranza degli assegnati del Presidente.
6. Le commissioni consiliari, nell'ambito delle materie di propria competenza hanno diritto di ottenere dalla Giunta comunale e dagli enti ed aziende dipendenti dal Comune notizie, informazioni, dati, atti, audizioni di persone, anche ai fini di vigilanza sull'attuazione delle deliberazioni consiliari, sulla Amministrazione comunale, sulla gestione del bilancio e del pat. Non può essere opposto alle richieste delle commissioni il segreto d'ufficio.
7. Le commissioni consiliari hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e degli Assessori, nonché dei responsabili degli uffici comunali e degli enti ed aziende dipendenti.
8. Il Sindaco e gli Assessori hanno diritto di partecipare ai lavori delle commissioni, senza diritto di voto.
9. Alle commissioni consiliari non possono essere attribuiti poteri deliberativi.

Art.33

Regolamento interno

1. Le norme relative, all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio comunale, **assunte in conformità ai principi contenuti negli articoli precedenti**, sono contenute in un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune **da adottarsi entro 120 giorni dall'approvazione del presente Statuto.**

2. La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del regolamento.

CAPO III

La Giunta comunale

Elezione - Durata in carica - Revoca

Art.34

Composizione della Giunta comunale

1. La Giunta comunale si compone dal Sindaco, che la presiede, e da numero sei Assessori.
2. Qualora il Sindaco lo ritenga opportuno può nominare alla carica di Assessore cittadini non facenti parte del Consiglio in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere e di Assessore e di specifica competenza amministrativa e professionale.
3. Tutti gli assessori possono essere esterni.
4. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio Comunale senza diritto di voto e possono relazionare sulle pratiche di propria competenza.

Art. 35

Elezione del Sindaco e della Giunta - Nomina della giunta

1. Il Sindaco eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge, nomina i componenti della Giunta tra cui il Vice Sindaco.
2. I soggetti chiamati alla carica di Vice Sindaco o Assessore devono:
 - essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale non essere tra di loro ascendenti discendenti, adottanti e adottati, fratelli, coniugi e affini di 1° grado;
 - non aver ricoperto, nei due mandati consecutivi immediatamente precedenti comunque, successivi alle prime elezioni effettuate ai sensi della legge 25/3/1993, n. 81, la carica di assessore; non essere coniuge, ascendente, discendente, parente o affine fino al terzo grado del Sindaco.
3. La Giunta nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, esamina la condizione del Vice Sindaco e degli assessori in relazione ai requisiti di eleggibilità e compatibilità, di cui. al comma precedente.
4. I componenti la giunta comunale competente in materia di urbanistica, di edilizia di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

Art.36

Durata in carica - Surrogazioni

1. **La Giunta decade nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, in questa ipotesi si procede allo scioglimento del consiglio comunale. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco, sino alle predette elezioni le funzioni del sindaco sono svolte dal Vicesindaco.**
2. **I singoli assessori possono decadere per il verificarsi di uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità contemplate nella normativa vigente.**
3. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Assessore, il Sindaco può disporre l'assunzione provvisoria delle funzioni anche da parte di altro Assessore.
4. In quest'ultima ipotesi, il Sindaco propone al Consiglio comunale, nella prima seduta immediatamente successiva, il nominativo di chi surroga l'Assessore cessato dalla carica.
5. Le dimissioni da Assessore sono presentate, per iscritto, al SINDACO, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.
6. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Art.37

Decadenza della Giunta -Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano altresì dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti assegnati al Consiglio.
2. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei consiglieri assegnati, **senza computare a tal fine il Sindaco**, depositata presso la Segreteria, che provvede a notificarla al Sindaco, agli Assessori ed ai capigruppo consiliari entro le ventiquattro ore successive.
4. La convocazione del Consiglio per la discussione della mozione deve avvenire non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. La seduta nella quale si discute la mozione di sfiducia è presieduta dal Sindaco. La seduta è pubblica ed il Sindaco e gli Assessori partecipano alla discussione ed alla votazione.
5. Il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui è stata approvata la mozione di sfiducia.
6. Il Segretario comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza.

Art.38

Decadenza dalla carica di Sindaco e di Assessore

1. La decadenza dalla carica di Sindaco e di Assessore avviene per le seguenti cause:
 - a) accertamento di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere comunale;
 - b) accertamento di una causa ostativa all'assunzione della carica di Sindaco o di Assessore;
 - e) negli altri casi previsti dalla legge.
2. L'Assessore che non interviene a tre sedute consecutive della giunta senza giustificato motivo, decade dalla carica.

Fatti salvi i casi di sospensione e decadenza previsti dall'art. 15 della Legge 19/03/1990, n. 15, come modificato dall'art. 1 della Legge 18/01/1992, n. 16, nonché l'applicazione dell'art. 7 della Legge 23/04/1981, n. 154, la decadenza dei singoli assessori è dichiarata dalla Giunta comunale, su proposta del Sindaco, che ne dà comunicazione al Consiglio.

Art. 39

Organizzazione della Giunta

1. L'attività della Giunta comunale è collegiale.
2. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni Assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate.
3. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo, pertanto le deleghe saranno conferite sulla base delle aree esistenti nell'organico dell'Ente.
4. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità lo ritenga opportuno.
5. Le delegazioni e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.
6. Gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta e individualmente degli atti dei loro assessorati.

Art.40

Attribuzioni della Giunta

1. Alla Giunta comunale compete l'adozione di atti di indirizzo di tutti gli atti di amministrazione e gestione a contenuto generale o ad alta discrezionalità, nonché tutti gli atti che per loro natura debbono essere adottati da organo collegiale e rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio o dei responsabili dei servizi.
2. La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali si indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri cui dovranno attenersi gli altri uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla Legge e dallo Statuto.
3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio di attribuzioni di governo:
 - a) propone al Consiglio i regolamenti;
 - b) approva progetti Preliminari, esecutivi e definitivi, programmi esecutivi, disegni attuativi dei programmi e tutti i provvedimenti che comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio che non siano attribuiti ai responsabili dei servizi secondo le norme di Legge e di regolamento;
 - c) elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
 - d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
 - e) nomina le commissioni per i concorsi e le selezioni pubbliche e riservate per la copertura dei posti vacanti in organico o per le assunzioni a tempo determinato;
 - f) nomina le commissioni di appalto - concorso;
 - g) autorizza la sottoscrizione dei contratti collettivi i decentrati;

- h) provvede alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici, di qualunque genere, ad enti e persone nel rispetto del regolamento adottato ai sensi della Legge n. 24 1/90;
 - i) provvede al conferimento degli incarichi per progettazione, direzione lavori coordinatore della progettazione, dell'esecuzione e responsabile dei lavori ai sensi del Decreto L.vo 494/96, a **professionista di fiducia** o sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio per importi superiori ai 40.000 EURO;
 - l) approva le variazioni e gli storni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei 60 giorni consecutivi a pena di decadenza;
 - m) determina le variazioni, l'adeguamento e le maggiorazioni delle tariffe, delle tasse e dei canoni;
 - n) il Sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto, nominando il difensore di fiducia ed approva transazioni;
 - o) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
 - p) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla provincia, regione e stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo;
 - q) riferisce annualmente al Consiglio sulle proprie attività e sull'attuazione dei programmi..
 - r) adotta ogni altro atto ad essa demandato dalla legge o che comporti scelte discrezionali.
4. La Giunta, altresì, nell'esercizio di attribuzioni organizzatorie:
- a) decide in ordine a controversie di competenze funzionali che sorgessero tra gli organi gestionali dell'ente, sentiti i responsabili dei servizi interessati ed il Segretario comunale.
 - b) fissa ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati. i parametri, gli standards ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato;
 - c) determina i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione,
 - d) adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
 - e) adotta i provvedimenti in materia di dotazione organica e relative variazioni.

Art. 41

Adunanze e deliberazioni

1. La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco.
2. La Giunta delibera con l'intervento della metà dei componenti a maggioranza, assoluta di voti.
3. Nelle votazioni palesi in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede l'adunanza.
4. Alle sedute della Giunta possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, il revisore dei conti, esperti, tecnici, funzionari e consiglieri comunali invitati da chi presiede per riferire su particolari problemi.
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.
6. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso dalla maggioranza degli Assessori assegnati, nel numero fissato dall' art. 31 del presente Statuto.

CAPO IV

Il Sindaco

Art. 42

Durata in carica – Funzioni

1. Il Sindaco e il capo del Governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza. Il Sindaco è altresì, organo responsabile dell'Amministrazione del Comune.
2. Il Sindaco convoca e presiede la Giunta nonché il consiglio e soprintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti.
3. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto e secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio Comunale.
4. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica, il terzo mandato del sindaco è ammesso se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni sei mesi ed un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie.
5. L'entrata in carica del Sindaco avviene all'atto della sua proclamazione ex art. 5 c. 5 Legge 81/93. Fino a tale momento resta in carica l'esecutivo precedente.
6. Il Sindaco presta, davanti al Consiglio nella seduta di insediamento il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.
7. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.
8. Al Sindaco oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai Regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.
9. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento-ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza il CO.RE.CO. adotta i provvedimenti sostitutivi. Il Sindaco nomina i responsabili degli Uffici e dei servizi con relativa attribuzione delle funzioni dirigenziali, attribuisce gli incarichi di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'art.51 della Legge 8/6/90, n. 142, come modificato dall'art.6 della Legge 15/5/97, n. 127.

Art.43

Dimissioni

1. Le dimissioni del Sindaco sono presentate per iscritto al Segretario Comunale che provvede a trasmetterle immediatamente al Vice Sindaco affinché riunisca il Consiglio Comunale entro il decimo giorno feriale successivo dalla presentazione.
4. Le dimissioni, una volta trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio, divengono irrevocabili e danno luogo alla cessazione immediata dalla carica del Sindaco, con contestuale nomina di un commissario.

Art.44

Competenze

Il Sindaco:

- a) ha la rappresentanza generale dell'ente;
- b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;
- c) coordina l'attività dei singoli Assessori;
- d) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli Assessori per sottoporli all'esame della Giunta;
- e) impartisce le Direttive al Direttore generale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza l'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
- f) ha facoltà di delega;
- g) promuove ed assume, sentita la Giunta, iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
- h) convoca i comizi per i referendum;
- i) adotta ordinanze nelle materie non riservate ai responsabili dei servizi;
- j) assegna, sentita la Giunta, sulla base dell'istruttoria del responsabile del servizio gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- k) determina, sentita la Giunta e le istanze di partecipazione, gli orari di apertura al pubblico degli uffici dei servizi e degli esercizi comunali;
- l) fa pervenire all'ufficio del Segretario comunale l'atto di dimissioni perché il Consiglio comunale prenda atto della decadenza della Giunta secondo le modalità precisate nel precedente art. 43;

Il Sindaco inoltre, ha le seguenti attribuzioni di vigilanza:

- a) esercita funzioni di indirizzo e di controllo sugli atti adottati dai responsabili dei servizi;
- b) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
- c) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
- d) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
- e) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenente all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, e ne informa il Consiglio comunale;
- f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi nella Giunta.

Nell'ambito delle attribuzioni di organizzazione, il Sindaco:

- a) stabilisce gli argomenti da inserire in ordine del giorno delle sedute, dispone la convocazione del Consiglio comunale e lo presiede;
- b) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo conciliati secondo la disciplina regolamentare;
- e) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti nei limiti previsti dalla legge;
- d) propone argomenti da trattare e dispone la convocazione della Giunta comunale e la presiede.

Art.45

Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco sostituisce in tutte le sue funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni ai sensi dell'art. 15, comma 4/bis, della n. 55/90 e successive modificazioni.
2. In caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, gli assessori esercitano le funzioni sostitutive, del Sindaco secondo l'ordine di anzianità dato dall'età.
3. Nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni dello stesso sono svolte dal Vice Sindaco sino alla elezione del nuovo Sindaco.

Art.46

Delegati nelle borgate o frazioni

1. Nelle borgate, o frazioni lontane dal capoluogo o che presentano difficoltà di comunicazioni con esso o alle quali - la Regione abbia riconosciuto il diritto di avere patrimonio o spese separate, il Sindaco delega, le sue funzioni, in ordine di preferenza, ad un Consigliere comunale. E' fatta salva l'applicazione dell'art. 38, comma 6, della Legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. L'atto di delegazione specifica i poteri dei delegati i quali sono tenuti a presentare, annualmente una relazione al Sindaco sulle condizioni e sui bisogni delle borgate o frazioni e di essa viene data comunicazione al Consiglio comunale.

TITOLO III

Partecipazione popolare

CAPO I

Istituti della partecipazione

Art.47

Libere forme e associative

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.
3. Ai cittadini inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.
4. L'Amministrazione può attivare forme di consultazione per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.
5. Il Comune favorisce anche la formazione di organismi a base associativa, con il compito di concorrere alla gestione dei servizi comunali a domanda individuale, quali asili nido e scuole materne, impianti sportivi, culturali ricreativi, mense scolastiche e simili.

Gli utenti dei predetti servizi possono costituirsi in comitati di gestione, secondo le norme del regolamento, che ne definisce le funzioni, gli organi rappresentativi ed i mezzi. I comitati di gestione riferiscono annualmente della loro attività, con una relazione che è a al Consiglio comunale

Art.47/ BIS

Consiglio Comunale dei ragazzi

1. Il Comune promuove allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva promuove l'elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi.
2. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha il compito di deliberare in particolare sulle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'Unicef. Ogni argomento trattato sarà posto all'attenzione del Sindaco per le eventuali determinazioni di competenza.
3. Le modalità di elezione e di funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono con apposito regolamento.

Art.48

Consultazione

1. Il Comune consulta, anche su loro richiesta, le organizzazioni dei sindacati dei lavoratori dipendenti ed autonomi, le organizzazioni della cooperazione e le altre formazioni economiche, sociali e culturali.
2. La consultazione è obbligatoria in occasione dell'approvazione del bilancio, del piano regolatore generale, dei piani commerciali e dei piani urbani del traffico.
3. Il regolamento stabilisce le modalità ed i termini della consultazione.
4. Il Comune istituisce le consulte delle donne e dei giovani. Entrambe, sono organi di consultazione di partecipazione di proposta in relazione ai problemi specifici delle due categorie. La consulta delle donne è composta dalle rappresentanti dei gruppi consiliari, delle OO SS, delle associazioni e dei comitati per le azioni positive e per le pari opportunità e dei movimenti di iniziativa delle donne. La consulta dei giovani è composta dai rappresentanti dei gruppi consiliari delle associazioni giovanili e dai rappresentanti degli studenti residenti nel territorio.

Art.49

Diritto di petizione

1. I cittadini e le organizzazioni di cui al precedente art.48, comma 1, possono rivolgere petizioni al Consiglio comunale per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità.
2. La competente Commissione conciliare decide sulla ricezione ed ammissibilità delle petizioni. Le richieste dovranno essere presentate per iscritto e in duplice copia al Sindaco del Comune., che provvederà ad inoltrarle, entro dieci giorni, alla commissione che dovrà esaminarle nei successivi trenta giorni. Il Sindaco è tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio dopo la conclusione dei lavori della commissione. Se i predetti termini non sono rispettati ciascun Consigliere può sollevare la questione in

Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione.

Art.50

Interrogazioni

1. Le organizzazioni di cui al precedente art.49, comma 1, possono rivolgere al Sindaco interrogazioni scritte con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione.
2. La risposta scritta all'interrogazione viene fornita entro il termine di trenta giorni assicurando adeguate misure di pubblicità.

Art.51

Diritto d'iniziativa

1. L'iniziativa popolare per la formazione, dei regolamenti comunali e dei provvedimenti Amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio comunale di proposte redatte, in articoli o in uno schema di deliberazione.
2. La proposta deve essere sottoscritta da almeno un decimino degli elettori risultanti dall'ultima revisione delle liste.
3. Sono escluse dall'esercizio del diritto d'iniziativa seguenti materie:
 - a) revisione dello Statuto;
 - b) tributi e bilancio;
 - c) espropriazione per pubblica utilità;
 - d) designazione e nomina;
3. Il Regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori.
4. Il Comune, nei modi stabiliti dal regolamento, agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa. A tal fine, i promotori della proposta possono chiedere al Sindaco di essere assistiti nella redazione delle proposte e dello schema, dalla Segreteria Comunale.

Art. 52

Procedura per l'approvazione della proposta

1. La commissione Consiliare, alla quale il progetto d'iniziativa popolare viene assegnato, decide sulla ricevibilità ed ammissibilità formale delle proposte e presenta la sua relazione al Consiglio Comunale, entro il termine di novanta giorni.
2. Il Consiglio è tenuto a prendere in esame la proposta d'iniziativa entro sessanta giorni dalla presentazione della relazione della Commissione.
3. Ove il Consiglio non vi provveda entro il termine di cui al precedente comma, ciascun Consigliere ha facoltà di chiedere il passaggio alla votazione finale, entro trenta giorni.
4. Scaduto quest'ultimo termine, la proposta è iscritta di diritto all'ordine del giorno della prima Seduta del Consiglio comunale.

Art.53

Referendum

1. E' ammesso referendum su questioni a rilevanza generale, interessanti l'intera collettività comunale, è escluso da casi previsti dall'art.51, comma 3, del presente Statuto.
2. Si fa luogo a referendum:
 - a) nel caso sia deliberato del Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune;
 - b) qualora vi sia richiesta da parte del 20 % (venti per cento) del corpo elettorale;
 - c) quando vi sia la proposta di frazioni che rappresentino complessivamente almeno il 20% (venti per cento) del corpo elettorale.
3. Il Regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori e per lo svolgimento delle operazioni di voto.
4. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza assoluta degli elettori che hanno diritto di partecipare alla votazione; altrimenti è dichiarato respinto.
5. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole del referendum la Giunta Comunale è tenuta a proporre al Consiglio Comunale un provvedimento avente per oggetto il quesito sottoposto a referendum.
6. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

CAPO II

Associazionismo e partecipazione

Art.54

Principi generali

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo art.55, l'accesso ai dati di cui è in possesso l'Amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.
2. I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal Consiglio comunale.

Art.55

Associazioni

1. La Giunta comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio.
2. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse entro trenta giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.

Art.56

Organismi di partecipazione

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.
2. L'Amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la Costituzione di appositi organismi, determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.
3. Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli esponenziali di interessi circoscritti al territorio comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro trenta giorni dalla richiesta.

Art.57

Incentivazione

1. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale, che tecnico-professionale e organizzativo.

Art. 58

Partecipazione alle commissioni

1. Le Commissioni Consiliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, invitano ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.

Art. 59

Diritto di partecipazione

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge, il Comune e gli enti ed aziende dipendenti sono tenuti a comunicare rinvio del procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che debbono intervenire.
2. Coloro che sono portatori di interessi pubblici o privati e le associazioni portatrici di interessi diffusi hanno facoltà di intervenire nel procedimento, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.
3. I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti, che l'Amministrazione esamina, qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento.
4. Le modalità per l'esercizio del diritto di partecipazione sono fissate nell'apposito regolamento.

Art.60

Comunicazione dell'avvio del procedimento

1. Il Comune e gli enti ed aziende dipendenti debbono, dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, nella quale debbono essere indicati:
 - a) l'ufficio ed il funzionario responsabile del procedimento;
 - b) l'oggetto del procedimento;
 - c) le modalità con cui si può avere notizia del procedimento e prendere visione degli atti;
2. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui alla lettera a), e c) del precedente comma, mediante idonee forme di pubblicità di volta in volta stabilite dall'Amministrazione.
3. Le disposizioni del presente articolo troveranno ulteriori specificazioni nel regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso.

CAPO III

Diritto di accesso e di informazione

Art. 61

Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti del Comune e degli enti ed aziende da esso dipendenti sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge e di regolamento per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione, rispettivamente del Sindaco o del Presidente degli enti ed aziende, che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessati del Comune e degli enti ed aziende dipendenti.
2. Presso apposito ufficio comunale debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della «Gazzetta Ufficiale» della Repubblica, del «Bollettino Ufficiale» della Regione e dei regolamenti comunali.

Art.62

Diritto d'accesso

1. Tutti i cittadini singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune o dagli enti ed aziende dipendenti secondo le modalità stabilite dal regolamento.
2. Il regolamento disciplina altresì il diritto dei cittadini singoli o associati di ottenere il rilascio degli atti e provvedimenti di cui al precedente comma, previo pagamento dei soli costi.
6. Fermo restando quanto previsto dall'art. 14 , comma 2, del presente statuto, ed al fine di assicurare il diritto dei cittadini di accedere , in generale, alle informazioni di cui

l'Amministrazione comunale è in possesso, saranno adottate nell'apposito regolamento idonee misure organizzative.

Art.62/bis

L'azione popolare- azione sostitutiva

- 1. L'azione popolare conferisce a ciascuno elettore il potere di far valere in qualsiasi sede giudiziaria le e i ricorsi che spettano al comune.**
- 2. 11 Giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune. In Caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso salvo che il Comune costituendosi in giudizio abbia aderito alle azioni o ricorsi promossi dall'attore.**
- 3. La Giunta comunale, ricevuta notizia dell'azione intrapresa dal cittadino, è tenuto a verificare se sussistono motivi e condizioni per assumere direttamente la tutela dell'interesse dell'Ente, entro i termini di legge. A tal fine è in ogni caso necessario accertare che l'attore non abbia un interesse diretto nella vertenza, nel qual caso l'azione ha carattere personale e non può considerarsi popolare. Ove la Giunta decida di assumere direttamente la tutela degli interessi generali oggetto dell'azione popolare adottati gli atti necessari, ne da avviso a coloro che hanno intrapreso l'azione. Nel caso che non ritenga che sussistono elementi per promuovere l'azione di tutela, lo fa constare a mezzo di proprio atto deliberativo motivato.**
- 5. Le associazioni Ambientaliste riconosciute con Decreto del Ministro dell'Ambiente possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario in materia danno ambientale che spettano al comune. L'eventuale risarcimento è liquidato in favore dell'ente e le spese processuali in favore o a carico dell'associazione.**

CAPO IV

Il Difensore civico

Art.63

Istituzione

- 1. Per l'istituzione dell'ufficio del difensore civico il Comune sviluppa rapporti con comuni limitrofi per promuovere e ricercare la forma associativa più, appropriata tra quelle previste dalle legge in relazione anche all'attività al servizio ed alle funzioni da svolgere.**

TITOLO IV

L'ordinamento amministrativo del Comune

CAPO I

Organizzazione degli uffici e personale

Art.64

Principi e criteri direttivi

1. Il comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di accentramento e di separazione tra compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al Segretario Comunale e/o al Direttore generale e ai Responsabili dei Servizi.
2. Assume come carattere essenziale della propria organizzazione i criteri dell'autonomia, della funzionalità ed economicità di gestione, secondo i principi di professionalità e responsabilità.
3. L'Ufficio comunale si riparte in aree uffici e servizi in conformità all'art.39, comma 3, del presente statuto.

Art.65

Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro

1. Il Comune tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività dallo stesso svolte, ai sensi dei D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni.

Art.66

Ordinamento degli uffici e dei servizi

1. Il comune disciplina con apposito regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'art.2, comma 1, lettera e), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare del Comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinare disapplicazioni durante il periodo di assenza. Nelle materie non riservate alla legge il comma 2-bis dell'art.2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, si applica anche ai regolamenti di cui al presente comma. Nello stesso regolamento saranno definite le norme in materia di sanzioni e procedure disciplinari.

Art.67

Organizzazione del personale

1. Il personale è inquadrato in relazione a quanto previsto nei C.C.N.L. sulla base della complessità della funzione ed ai requisiti richiesti per lo svolgimento della stessa ed è collocato in aree di attività.
2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli Enti locali.

Art.68

Stato giuridico e trattamento economico del personale

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune sono disciplinati dai Contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art.69

Incarichi esterni

1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, (**art.51, comma 5, Legge 142/90**) di qualifiche dirigenziali, o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire, stabiliti nel regolamento. **In detta ipotesi l'incarico non può eccedere la durata del mandato del Sindaco.**
2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati **ai sensi dell'art.51 c. 5/bis della legge 142/90**, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionali dell'area direttiva, fermo restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'ente, o ad una unità negli enti con una dotazione inferiore alle 20 unità. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam commisurata alla specifica, qualificazione professionale, e culturale anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio del Comune e non vanno imputati al costo contrattuale del personale. Il contratto a tempo determinato, è risolto di diritto nel caso in cui il Comune dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.
3. Gli incarichi ai responsabili degli uffici e dei servizi e/o dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma Amministrativo del sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'Assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto all'articolo 11 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dall'articolo 20 del decreto legislativo 3

febbraio 1993, n. 29, e dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.

SEGRETARIO COMUNALE - VICE SEGRETARIO

Art.70

Segretario Comunale, Stato giuridico, trattamento economico e funzioni

1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario Comunale sono disciplinati dalla legge.
2. I singoli regolamenti comunali, nel rispetto delle norme di legge, disciplinano l'esercizio delle funzioni del Segretario Comunale.
3. Al Segretario Comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di Direttore generale ai sensi di quanto previsto dall'art.51-bis della legge n. 142/1990, inserito dall'art.6, comma 10, della legge n. 127/1997.
4. Nel caso di conferimento delle funzioni di Direttore Generale, al Segretario Comunale spettano i compiti previsti dall'art. 51-bis della Legge n. 142/90 aggiunto all'art. 6, comma 10 della Legge 15/5/97, n. 127 secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi. Allo stesso viene corrisposta una indennità di direzione determinata dal Sindaco con il provvedimento di conferimento dell'incarico.
5. Il direttore generale può essere comunque nominato previa stipula di convenzione con altri comuni ai sensi dell'art. 51-bis della Legge 142/90, aggiornato dalla Legge 127/97.

Art.71

Vice Segretario comunale.

1. Il Regolamento e la dotazione organica del personale potranno prevedere un posto di Vice -Segretario avente funzioni vicarie o che le relative funzioni vengano svolte da un responsabile degli uffici e dei servizi appartenente alla categoria apicale o alla qualifica dirigenziale.

Art.72

Responsabili degli Uffici e dei Servizi

1. Spetta ai responsabili degli uffici e dei servizi la direzione dei medesimi secondo i criteri e le norme dettati dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettorali mentre la gestione amministrativa è attribuita al personale dipendente.
2. Spettano ai responsabili tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo Statuto espressamente non riservano agli organi di governo dell'ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli

obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo Statuto o dai regolamenti dell'Ente:

- a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
 - b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
 - c) la stipulazione dei contratti;
 - d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
 - e) gli atti di Amministrazione e gestione del personale;
 - f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
 - g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico ambientale;
 - h) g)le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
 - h) gli atti ad essi attribuiti dai regolamenti o, in base a questi delegati dal Sindaco ed ogni altra funzione prevista dal regolamento.
3. I responsabili degli uffici e dei servizi sono direttamente responsabili in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

Art.73

Avocazione

1. Gli atti di competenza del Segretario comunale e dei dipendenti comunali non sono soggetti ad avocazione da parte del Sindaco se non per particolari motivi di necessità ed urgenza, specificamente indicati nel provvedimento di avocazione.

Art. 74

Ufficio di staff

1. La Giunta comunale può disporre la costituzione di un ufficio posto alla diretta dipendenza del Sindaco, della Giunta o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge.

TITOLO V

L'ordinamento finanziario

Art.75

Demanio e patrimonio

1. Il Comune ha proprio demanio e patrimonio, in conformità alla legge

2. I terreni soggetti agli usi civici sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali che regolano la materia.
3. Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari secondo le norme stabilite dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio.

Art.76

Beni patrimoniali disponibili

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art.7, comma 4, del presente Statuto, i beni patrimoniali disponibili debbono essere dati in affitto, con osservanza delle norme di cui alla Legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Apposito regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 12, commi 2 della Legge 15/5/1997, n. 127, disciplinerà le alienazioni patrimoniali.
3. Tale regolamento disciplinerà, altresì, le modalità di rilevazione dei beni comunali la loro gestione e la revisione periodica degli inventari.

Art.77

Contratti

1. Fermo restando quanto previsto dall'art.56 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, le norme relative al procedimento contrattuale sono stabilite dal regolamento.
2. I contratti redatti secondo le determinazioni che li autorizzano, diventano impegnativi per il Comune con la stipulazione.

Art.78

Contabilità e bilancio

1. L'ordinamento finanziario e contabile Comune è disciplinato dalla legge.
2. Apposito regolamento disciplinerà la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con l'art. 108 del D. Lgs 25/2/1997, n. 77 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Alla gestione del bilancio provvedono la Giunta comunale, ed i responsabili dei servizi.
4. I bilanci e i rendiconti degli enti, organismi, istituzioni, aziende, in qualunque modo costituiti dipendenti dal Comune, sono trasmessi alla Giunta Comunale e vengono discussi ed approvati insieme, rispettivamente, al bilancio e al conto consuntivo del Comune.
5. I consorzi, ai quali partecipa il Comune, trasmettono alla Giunta Comunale il bilancio preventivo e il conto consuntivo, in conformità alle norme previste dallo Statuto consortile. Il conto consuntivo è allegato al conto consuntivo del Comune.
6. Al conto consuntivo del Comune sono l'ultimo bilancio approvato da ciascuna delle società nelle quali il Comune ha una partecipazione finanziaria.

Art.79

Revisione economico-finanziaria

La revisione economico - finanziaria del Comune è disciplinata dalla normativa statale.

2. Il regolamento di cui al comma 2 del precedente art. 78, disciplinerà, altresì che l'organo di revisione sia dotato, a cura del Comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.

Art.80

Contabilità e bilancio

1. Il bilancio e previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti oltre al controllo finanziario e contabile anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia azione del Comune.
2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio Comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'Ente. E' facoltà del Consiglio richiedere agli organi e' agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali con particolare riguardo all'organizzazione e alla gestione dei servizi.
3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi - funzionali dell'ufficio del revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto.
4. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi e degli uffici dell'ente.

Art.81

Revisore del conto

1. Il Revisore del Conto, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a Consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.
2. Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza. Saranno altresì disciplinate con il regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai Sindaci delle S.p.A.
3. Nell'esercizio delle sue funzioni con modalità definite nel regolamento, il revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

TITOLO VI

L'attività normativa

Art.82

Ambito di applicazione dei regolamenti

1. I regolamenti di cui all'art.5 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, incontrano i seguenti limiti:
 - a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali e regionali e con il presente Statuto;
 - b) la loro efficacia è limitata all'ambito comunale;
 - c) non possono contenere norme a carattere particolare;
 - d) non possono avere efficacia retroattiva, salvi i casi di deroga espressa motivata da esigenze di pubblico interesse;
 - e) non sono abrogati che da regolamenti posteriori per dichiarazione espressa del Consiglio Comunale, per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché il nuovo regolamento regola l'intera materia già disciplinata dal regolamento anteriore.

Art.83

Procedimento di formazione dei regolamenti

1. L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta a ciascun Consigliere Comunale, alla Giunta Comunale, alle singole frazioni e ai cittadini ai sensi dell'art. 51 del presente Statuto.
2. I regolamenti sono adottati dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 32, comma 2, lett. a), della Legge 8 giugno 1990, n. 142 fatti salvi i casi in cui la competenza è attribuita direttamente alla Giunta Comunale dalla legge o dal precedente Statuto.
3. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio: una prima che consegue dopo l'adozione della deliberazione approvativa, in conformità all'art.47, comma della Legge 8 giugno 1990, n. 142; una seconda, da effettuarsi, per la durata di quindici giorni dopo i prescritti controlli, approvazioni od omologazioni.

TITOLO VII

Revisione dello Statuto

Art.84

Modalità

1. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio Comunale, con le modalità di cui all'art. 4, comma 3, della Legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni ed integrazioni purché sia trascorso un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dall'ultima modifica od integrazione.
2. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio Comunale non può essere innovata, se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.
3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto, che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.